

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI IMOLA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Emilia 196 - 40026 Imola BO - www.bancadiimola.it - E-mail: banca@bancadiimola.it

Capitale Sociale Euro 24.360.543,00 interamente versato

Cod.Fisc. / nr. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371

Codice ABI 05080

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Numero di iscrizione all'Albo delle Aziende di Credito 1332.06.00

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca può commercializzare questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

CHE COS'É IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Con il mutuo o finanziamento chirografario una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento concordato. Il finanziamento può essere assistito da garanzie, diverse dall'ipoteca sull'immobile.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

Gli interessi possono essere calcolati con il criterio dell'anno commerciale (360 giorni), o civile (365 giorni); in ogni caso la modalità applicata è esplicitata nel contratto di mutuo.

Finanziamento chirografario legge 662/96 ai sensi del decreto liquidità DL 8 aprile 2020 n.23 art.13 comma 1 lettera "m".

Il finanziamento è destinato al ripristino della liquidità delle medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19 che possono avvalersi della garanzia del Fondo di garanzia 662/96 come previsto dall'art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 nr. 23, c.d. "Decreto Liquidità" con le seguenti caratteristiche:

- Finanziamenti di importo massimo fino a 25.000€
- l'importo del finanziamento non può superare il 25% dell'ammontare dei ricavi come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunque non può essere superiore a 25.000 euro
- il finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia 662/96 che copre il 100% del valore dell'importo richiesto, nel limite massimo di cui sopra;
- il finanziamento ha una durata massima di 72 mesi con preammortamento minimo di 24 mesi;
- Erogazione in unica soluzione;
- Tasso fisso;
- Rate mensili.

In favore dei soggetti sopra indicati la garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 è rilasciata automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.

La banca utilizza tutti i dati dichiarati dall'impresa nel modulo di domanda di garanzia, ed accerta che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze e non sia segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del 31 gennaio 2020.

In quanto autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 non è richiesto che la banca verifichi la veridicità delle dichiarazioni contenute nel predetto modulo di garanzia.

La Banca inoltre provvede all'erogazione del finanziamento, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti appena richiamati, senza attendere l'istruttoria da parte del gestore del Fondo.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Qualora vengano meno i presupposti per la concessione del finanziamento può esserci il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia.

In questi casi la Banca avrà facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ovvero di adottare le sanzioni previste dalla normativa e dal contratto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Il costo totale di un mutuo può essere sintetizzato con il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Il TAEG è espresso in percentuale annua sull'ammontare del finanziamento concesso e viene calcolato considerando oltre agli interessi, tutte le spese, gli oneri e le imposte sostenute dal cliente per la concessione del finanziamento.

Grazie al TAEG è possibile confrontare più mutui tra di loro e scegliere il mutuo più conveniente in relazione alle proprie esigenze.

A titolo esemplificativo, si riporta il TAEG calcolato per un finanziamento richiesto per il ripristino della liquidità, per Euro 25.000,00, con durata totale pari a 6 anni (72 mesi), di cui 2 anni di preammortamento, rate mensili con scadenza a fine mese, a TASSO FISSO

TAEG dell'operazione nell'esempio pari al 1,02%, calcolato tenendo conto dei seguenti oneri:

Tasso di interesse annuo nominale		0,95%
Spese di istruttoria	Euro	0,00
Spese di incasso rata	Euro	0,00 per ogni rata
Imposta sostitutiva dello 0,25% sull'importo finanziato	Euro	62,50

VOCI DI COSTO			
Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione)			
	Importo finanziabile	Come previsto dal DL 8 aprile 2020 n.23 art.13, è finanziabile un importo 1) non superiore al 25 % dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario - come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia - ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 2) e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.	
	Garanzia	Garanzia rilasciata dal fondo di garanzia ai sensi della legge 662/96 e successive modifiche	
	Durata massima	72 mesi con preammortamento minimo di 24 mesi	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo per mutui a tasso fisso (*)	- 0,40% per finanziamenti con durata fino a 3 anni - 0,60% per finanziamenti con durata a 4 anni - 0,80% per finanziamenti con durata a 5 anni - 0,95% per finanziamenti con durata a 6 anni	
	Tasso di interesse di ritardato pagamento	Il tasso di interesse in caso di ritardato pagamento è stabilito nella misura del tasso praticato al mutuo. La misura degli interessi di ritardato pagamento e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n.108/1996.	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	0,00% sull'importo nominale del mutuo
		Richiesta di copia del contratto idonea per la stipula	€ 0,00
		Incasso rata	Con addebito automatico mensile in Conto Corrente € 0,00
		Invio comunicazioni	Spese per invio comunicazione periodica annuale: <ul style="list-style-type: none"> • se cartaceo: € 0,00; • se online (disponibile all'interno del servizio di Internet Banking del Cliente): € 0,00
		Spese per comunicazione sollecito di pagamento rate	€ 5,00
		Variazione Garanzie Condizioni e Delibere diverse	€ 0,00
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	"Francese"	
	Tipologia di rata	Costante	
	Periodicità delle rate	Mensile	

(*) Il tasso, comunque, non potrà essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata mensile per € 25.000,00 di capitale e preammortamento pari a 24 mesi
0,40%	36	Rata mensile di preammortamento € 8,34 Rata mensile di ammortamento € 2.277,28
0,60%	48	Rata mensile di preammortamento € 12,50 Rata mensile di ammortamento € 1.093,49
0,80%	60	Rata mensile di preammortamento € 16,67 Rata mensile di ammortamento € 722,89
0,95%	72	Rata mensile di preammortamento € 19,80 Rata mensile di ammortamento € 542,09

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.lacassa.com, sezione Trasparenza.

Il calcolo esemplificativo è stato effettuato con il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Imposte e tasse

Imposta sostitutiva Applicata per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi ai sensi del D.P.R. 29/9/73 n. 601 e successive modifiche.	Sulla somma erogata, trattenuta all'erogazione	0,25%
Imposta di bollo Applicata per i finanziamenti di durata pari o inferiore ai 18 mesi se prevista, ai sensi della Legge 549 del 28.12.95 e D.L. 30.12.95 n. 565. Non viene applicata se il finanziamento è appoggiato su un conto corrente.	Trattenuta all'erogazione	secondo le vigenti norme

TEMPI DI EROGAZIONE

- Disponibilità dell'importo

L'importo da erogare è reso disponibile entro 1 giorno lavorativo dopo la firma del contratto.

ALTRO

- Revoca del contratto

In caso di estinzione a seguito di revoca dell'affidamento da parte della Banca (risoluzione o decadenza del contratto) ai sensi degli articoli contrattuali viene applicato un indennizzo pari al 2,00% sul capitale residuo.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere in tutto o in parte il mutuo. L'estinzione totale anticipata comporta la chiusura del rapporto contrattuale prima della scadenza del mutuo, con la restituzione del capitale ancora dovuto, in unica soluzione, unitamente al rateo interessi, oneri e compenso qualora dovuti.

Il compenso, calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente, sarà dovuto nella misura prevista nel contratto e comunque non superiore al 3%, fatta eccezione per il seguente caso:

- per i contratti di mutuo stipulati per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, per i quali nessun compenso è applicabile.

Portabilità (applicabile alla clientela classificata come micro-impresa)

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca si impegna a dar corso alla richiesta di estinzione anticipata comunque entro 60 giorni dalla data di richiesta scritta di estinzione da parte del Cliente, salvo diversa richiesta dello stesso.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "La Cassa di Ravenna S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza G.Garibaldi 6 – 48121 Ravenna", o per posta elettronica a reclami@lacassa.com o tramite pec a reclami@pec.lacassa.com ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Banca. Nel caso in cui il Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa più oltre indicata. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA	
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile si impegna a pagare all'intermediario, cioè si "accolla", il debito residuo.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Micro-impresa	Imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	Nel piano di ammortamento la somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Tuttavia la rata costante nel corso del tempo può subire modifiche in aumento o in diminuzione per effetto dell'applicazione di un tasso di interesse variabile.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse in caso di ritardato pagamento	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Gli interessi di ritardato pagamento vengono conteggiati esclusivamente sulla quota capitale della rata scaduta e impagata per i giorni di calendario di effettivo ritardo del pagamento, senza capitalizzazione.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia(*) della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. (*) Il tasso soglia è calcolato aumentando il tasso medio rilevato (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza fra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.